



REGOLAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA DELL'UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA U.M.A.V.C.

Approvato con Delibera di Consiglio dell'UMAVC n. 20 del 05/07/2013

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, nel quadro delle disposizioni vigenti disciplina il funzionamento dei Nidi d'Infanzia dell'Unione Montana Alta Val di Cecina UMAVC.

Art. 2 FINALITA' DEL SERVIZIO

Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i dodici mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia garantendo il diritto all'educazione, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale per l'infanzia.

Il nido ha finalità di:

- a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
- c) sostegno alle famiglie nella cura educativa dei figli.

Il nido si colloca in un rapporto di collaborazione, integrazione, scambio e verifica con i servizi per l'infanzia esistenti sul territorio dell'UMAVC, nella prospettiva di garantire coerenza e continuità educativa.

Il nido facilita anche l'accesso delle donne al lavoro in un quadro di pari opportunità, equità e reciprocità per entrambi i genitori.

Il nido sostiene la partecipazione attiva della famiglia alla costruzione del percorso educativo promuovendo un confronto tra i genitori per l'elaborazione di una cultura dell'infanzia.

L'UMAVC persegue l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi per l'infanzia e la primainfanzia, la collaborazione tra i soggetti gestori e garantisce la qualità e la coerenza del sistema. Inoltre promuove e realizza la continuità tra il nido e gli altri servizi educativi del territorio, in particolare con la scuola dell'infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo principi di coerenza e di integrazione degli interventi e delle competenze.

Per garantire il pieno raggiungimento delle finalità del nido l'UMAVC mantiene il raccordo con i soggetti gestori, le famiglie e le istituzioni culturali, sociali e sanitarie.

Art. 3 ACCESSO

Possono accedere al nido d'infanzia le bambine e i bambini in età compresa tra i 12 (dodici) e i 36 (trentasei) mesi

Le domande dei bambini non residenti nell'UMAVC possono essere accolte a condizione che siano interamente soddisfatte quelle dei residenti fatto salvo quanto previsto per le ammissioni di diritto ai successivi articoli.

Art. 4 ISCRIZIONE

La domanda d'iscrizione al nido d'infanzia deve essere presentata all'UMAVC. L'UMAVC emette annualmente di norma nel periodo aprile-giugno bando pubblico per l'iscrizione ai nidi. I moduli per la compilazione delle domande saranno disponibili presso i nidi d'infanzia, il sito www.umavc.it e l'Ufficio Istruzione dell'UMAVC. I moduli verranno restituiti con le modalità indicate.

Verranno formate distinte graduatorie sulla base dei posti disponibili in ciascun nido.

Una volta esaurita la graduatoria, si procederà ad una nuova apertura del bando di iscrizione e sarà possibile fare domanda per il servizio fino al 31 marzo dell'a.e. in corso. I bambini già frequentanti sono iscritti all'anno successivo previa richiesta formale nei termini e con le modalità previste per le iscrizioni.

All'atto della domanda è necessario specificare il nido richiesto.

Art. 5 - FORMAZIONE GRADUATORIE

Possono accedere al nido anche le bambine e i bambini non residenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) bambine e bambini in adozione o in affido familiare, purché la famiglia accogliente sia residente nell'UMAVC;
- b) bambine e bambini ospiti in strutture di accoglienza presenti sul territorio dell'UMAVC purché segnalati dal servizio sociale del Comune di provenienza.

Sono ammessi di diritto al servizio:

- a) bambine e bambini in situazione di handicap certificati dal competente servizio dell'ASL;
- b) bambine e bambini segnalati dal Servizio Sociale ricompresi quelli di cui al precedente comma 1 lettera b, in quanto inseriti in nuclei familiari già in carico al servizio medesimo, per i quali l'inserimento al nido rappresenta parte essenziale del progetto di aiuto alla bambina/bambino e alla famiglia.

Il responsabile del Servizio, in fase di attribuzione al nido delle bambine e dei bambini di cui al presente articolo, si riserva di valutare la scelta del nido con i competenti servizi, tenendo conto sia della richiesta della famiglia sia delle esigenze pedagogiche ed educative del bambino/a e del gruppo in cui è inserito. Qualora il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili verranno formate distinte graduatorie sulla base dei posti disponibili in ciascun nido.

I bambini già frequentanti acquisiscono il diritto di continuità e pertanto saranno automaticamente iscritti all'anno successivo previa richiesta formale nei termini e con le modalità previste per le iscrizioni.

Le graduatorie per i nuovi arrivi vengono formulate per nido in base alle dichiarazioni specificate nelle domande. I punteggi previsti nelle graduatorie si riferiscono alle casistiche di seguito riportate:

- a) assenza della figura paterna o materna (documentata) per: decesso, non riconoscimento, stato di detenzione, emigrazione all'estero, divorzio, separazione legale, perdita podestà genitoriale; Punt 10;
- b) bambine e bambini conviventi e residenti con un fratello e/o sorella disabile ai sensi della Legge 104/92, e/o con un genitore con disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 o con invalidità, documentata, pari o superiore al 66% ; Punt 8;
- c) bambine e bambini i cui genitori lavorano entrambi; Punt 6;
- d) bambine e bambini con entrambi i genitori di cui uno lavoratore; Punt 4;
- e) bambine e bambini con entrambi i genitori che non lavorano; Punt 2.

A parità di punteggio si considera prioritaria:

1. la domanda di iscrizione riportante valore ISEE inferiore;
2. la domanda di iscrizione del bambino più grande di età;

in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio alla presenza delle famiglie interessate.

Saranno assegnati, secondo l'ordine di punteggio, tanti posti quanti sono quelli disponibili fino ad esaurimento dei posti stessi. Nella graduatoria hanno precedenza comunque i residenti nell'UMAVC e successivamente i non residenti. Sulla base delle graduatorie stilate secondo quanto stabilito al precedente comma, le bambine e i bambini saranno ammessi nei posti disponibili nei nidi prescelti. Le bambine e i bambini non ammessi al nido per mancanza di posti disponibili vengono collocati in lista di attesa.

Il Dirigente del Servizio Istruzione dell'UMAVC approva con proprio atto le graduatorie per l'assegnazione dei posti disponibili nei nidi e comunica alle famiglie l'esito della domanda d'iscrizione.

L'UMAVC si riserva la facoltà, qualora la graduatoria in una determinata struttura si esaurisse nel corso dell'anno educativo di proporre l'inserimento a

quanti sono in lista di attesa per le altre strutture. L'eventuale rinuncia a tale facoltà non comporta la decadenza dalla graduatoria nelle strutture prescelte.

Art. 6 INSERIMENTO E FREQUENZA

Gli inserimenti al servizio avvengono partendo dai già frequentanti e poi in ordine decrescente di età a partire dal mese di apertura e, successivamente ogni qualvolta si liberi un posto fino al 15 aprile dell'a.e. in corso.

Per garantire un adeguato ambientamento delle bambine e dei bambini nuovi ammessi, viene definita una programmazione degli inserimenti cadenzata nel tempo, che prevede la gradualità dei tempi di permanenza e la presenza dei genitori.

I bambini ammessi hanno diritto di frequentare il nido nella struttura di inserimento fino al compimento del 3° anno di età. Coloro che maturano il 36° mese durante l'anno educativo acquisiscono il diritto di frequenza fino alla chiusura dell'anno educativo in corso.

Il numero dei bambini ammessi alla frequenza è vincolato alla capacità di accoglienza di ciascuna struttura, calcolata ai sensi della normativa regionale.

Il Dirigente del Servizio Istruzione dell'UMAVC, anche in deroga alle date stabilite nel presente articolo comma 1, provvede ad inserire negli eventuali posti disponibili le bambine e i bambini che presentano handicap psico-fisici certificati dal competente servizio dell'ASL e le bambine e i bambini segnalati dal Servizio Sociale.

Il competente servizio dell'ASL definisce le procedure per gli accertamenti sanitari relativi agli inserimenti delle bambine e dei bambini al nido.

Art. 7 RINUNCIA, RITIRO, DIMISSIONI

1. La famiglia può rinunciare al posto assegnato anche prima dell'inserimento, presentando all'UMAVC specifica dichiarazione di rinuncia, in forma scritta.

La rinuncia al posto assegnato comporta l'immediata cancellazione dalla graduatoria, fatta eccezione per i casi di gemelli, qualora tutti i posti richiesti non siano disponibili in un'unica soluzione.

La famiglia può ritirare in qualsiasi momento il bambino frequentante, presentando specifica richiesta scritta rivolta all'UMAVC. Il ritiro e la conseguente sospensione del pagamento avrà effetto dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

Si dà luogo a dimissioni d'ufficio nei seguenti casi:

- mancato inserimento nel posto assegnato, a seguito di comunicazione all'ufficio istruzione dell'UMAVC da parte del personale educativo;

- assenza senza giustificato motivo per 20 giorni consecutivi, comunicata all'ufficio istruzione dell'UMAVC da parte del personale educativo;
- inadempienza non giustificata nel pagamento di due mensilità consecutive della retta di frequenza.

In tali casi il Dirigente del Servizio Istruzione, prima di dichiarare la decadenza dall'ammissione al nido, assegna ai genitori, mediante comunicazione scritta, un termine di 15 giorni per produrre documentazione attestante le motivazioni e provvedere a superare le inadempienze.

Le richieste di trasferimento ad altro nido sono accolte, nel caso vi siano posti disponibili.

Art. 8 GESTIONE E FUNZIONAMENTO

L'UMAVC gestisce i nidi d'Infanzia avvalendosi degli strumenti previsti dalla normativa vigente.

La gestione dei servizi è affidata a soggetti terzi.

Il funzionamento dei servizi è assicurato da educatori e operatori ausiliari in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. È prevista a supporto ed in affiancamento agli educatori, la presenza di tirocinanti e volontari del servizio civile nazionale.

Il servizio si svolge sulla base di un progetto educativo nel quale vengono esplicitate le scelte educative, le modalità organizzative, i percorsi educativi, le sperimentazioni ed i progetti specifici. Gli operatori del nido ne garantiscono la realizzazione.

Sono previste forme di partecipazione delle famiglie alle scelte educative, oltre che di valutazione e verifica delle attività del servizio.

Art. 9 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Le bambine e i bambini che frequentano i nidi sono divisi in gruppi e/o sezioni in base all'età. I gruppi sono organizzati in relazione alla programmazione educativa.

Il nido d'Infanzia funziona di norma nei giorni previsti dal calendario scolastico regionale, salvo diverse decisioni della Giunta dell'UMAVC relative all'apertura durante il periodo natalio e pasquale. L'apertura dei nidi sarà comunque garantita per almeno 42 settimane, partendo dal mese di settembre e non oltre l'ultima settimana di luglio.

Eventuali chiusure straordinarie sono disposte dal Presidente o dal Dirigente del Servizio Istruzione dell'UMAVC, negli ambiti di rispettiva competenza, dietro tempestiva comunicazione al gestore dei nidi.

Il calendario annuale dell'attività educativa sarà unico per tutti i nidi e fissato annualmente con atto del Dirigente del Servizi Istruzione.

